



NOTA 1 riferita a: CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

Le conoscenze sopra elencate sono in buona parte riscontrabili tra quelle previste dal Repertorio delle Figure Professionali della Regione Liguria (<http://professioniweb.regione.liguria.it/>) alla scheda dedicata all'animatore socio educativo.

Riportiamo, al proposito, la descrizione sintetica del profilo:

“L'Animatore socioeducativo svolge attività di promozione della partecipazione sociale e di sviluppo delle potenzialità delle persone, dei gruppi e delle comunità territoriali, concorre a sviluppare attività di prevenzione del disagio, facilita l'inserimento, la partecipazione e l'aggregazione sociale con l'obiettivo di stimolare l'espressività, la comunicazione e la partecipazione di singoli o gruppi, contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita. Nell'ambito dei diversi servizi socio-sanitari e socio-culturali presenti sul territorio, collabora alla progettazione e gestisce attività di carattere educativo, ricreativo e culturale, a diretto contatto con bambini, adolescenti, anziani, portatori di handicap, soggetti con problematiche di diversa natura. Le azioni si inseriscono all'interno di un percorso socio-educativo più ampio progettato in équipe con altri operatori sociali come educatori professionali, psicologi, mediatori interculturali, assistenti sociali. Attraverso il teatro, il gioco, le attività manuali, la musica e la danza, l'animatore sviluppa attività di vita comunitaria, sia occasionale che permanente, con finalità preventive, educative e di integrazione sociale. Promuove il recupero e lo sviluppo delle potenzialità personali, dell'inserimento e della partecipazione sociale dei soggetti, definendo interventi di animazione sociale, educativa e ludico-culturale in risposta ai bisogni individuati.”

Al proposito, l'avviso pubblico relativo al percorso IFTS per Tecnico Animatore Socio Educativo emanato dalla Regione Liguria, ha riconosciuto il periodo di esperienza in attività di servizio civile e le relative competenze acquisite tra gli elementi che componevano i requisiti di accesso al momento della selezione.

Ai fini del curriculum vitae, la partecipazione al periodo di servizio civile potrà essere registrata all'interno del “libretto formativo” e avverrà secondo le modalità previste dalla Regione Liguria, LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e Orientamento - Capo II Riconoscimento, certificazioni e titoli - Art. 82 Libretto formativo, che dice:

“1. Il libretto formativo registra il curriculum dell'allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell'alternanza scuola lavoro, del tirocinio e le qualifiche ottenute.

2. Nel libretto di cui al comma 1, possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, compresa la formazione in apprendistato.”

Al proposito, il DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 .”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.” (in applicazione della RACCOMANDAZIONE DEL

CONSIGLIO dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale - 2012/C 398/01) definisce le procedure e le modalità per la validazione e la certificazione delle competenze, rimandando alle Regioni l'attuazione di quanto previsto dal Decreto; a ciò si aggiunge il vincolo inserito nel quadro normativo della recentemente approvata programmazione comunitaria 2014-2020 rispetto alla "messa a regime di un quadro omogeneo e operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle competenze su tutto il territorio nazionale". La Regione Liguria ha avviato il suo percorso finalizzato a definire sistemi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze basati su un (progressivo) set di indicatori, strumenti e standard di qualità condivisi a livello nazionale, percorso che ha portato – per quel che più interessa – a:

- il recepimento (DGR 450/2015) dell'Accordo approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 10 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali" e ha deliberato l'istituzione di un apposito Elenco regionale degli organismi iscritti nel Registro del Terzo Settore, di cui alla l.r. 42/2012, o nell'Albo regionale degli Enti del Servizio Civile, di cui alla l.r. 11/2006, che perseguono scopi educativi e formativi nelle reti territoriali dell'apprendimento permanente e il Ce.Sto intende effettuare l'iscrizione a detto registro, per valorizzare l'esperienza organizzativa e professionale dei propri operatori educativi all'interno di percorsi di apprendimento non formale

- La Deliberazione regionale n. 445 di marzo 2015 che ha approvato le Linee Guida per la sperimentazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite dai giovani in servizio civile. Il progetto di Servizio Civile Regionale in Garanzia Giovani ha preso avvio, per un primo gruppo di giovani, il 1 aprile 2015 e successivamente ne ha coinvolto altri. Lo svolgimento dell'attività di servizio civile prevede l'acquisizione delle otto competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, individuare collegamenti e correlazioni, acquisire ed interpretare l'informazione)

- La Dgr.612/2017 che ha deliberato il nuovo 'Sistema regionale di certificazione delle competenze – Quadro di riferimento e linee guida', dando così corso alla partenza dei nuovi servizi di IVC delle competenze e aprendo così la possibilità di ottenere l'attestazione formale delle competenze – comunque e dovunque acquisite – che avrà lo stesso valore di quella ottenuta in contesti formali. In questo quadro, il servizio civile è indicato tra i tipici contesti di «apprendimento non formale» ("apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese").

Il processo per l'attestazione delle conoscenze rilasciata dal Ce.Sto sarà reso possibile grazie alla collaborazione (vedi in allegato apposito accordo di collaborazione) e alla supervisione dell'Ente di Formazione Former, Formazione & Sicurezza, organismo formativo accreditato Regione Liguria per tutte le macrotipologie tra le quali quella della formazione permanente.

Dal punto di vista strettamente documentale, le conoscenze attestate al termine del percorso di servizio civile saranno indicate all'interno di un'apposita "Scheda bilancio dell'esperienza individuale" (vedi in allegato) rilasciata dall'Associazione.

Le modalità di effettuazione per il bilancio delle esperienze individuali da noi adottato prevedono, nella fase di inizio progetto, la realizzazione di un momento, tramite colloquio individuale, finalizzato alla ricostruzione delle esperienze professionali e alla definizione delle competenze in termini di conoscenze, competenze ed abilità relazionali nel momento di ingresso; viene inoltre avviata una riflessione finalizzata all'evidenziazione dei punti di forza

e a quelli di debolezza, delle eventuali aree di sviluppo oltre ad una esplorazione degli interessi professionali.

Nella fase finale del percorso vengono invece:

- rilevate le competenze aggiuntive acquisite rispetto a quelle presenti nella fase iniziale
- quantificati e qualificati i miglioramenti riscontrati rispetto alle competenze già presenti nella fase di ingresso potendo così procedere alla definizione di un bilancio finale dell'esperienza tramite l'analisi dei cambiamenti prodotti dall'anno di servizio civile; tale bilancio risulterà inoltre utile come bagaglio personale del volontario per l'identificazione delle potenzialità individuali suscettibili di essere investite nell'elaborazione di un progetto personale per il periodo successivo a quello del servizio civile.

I nominativi dei rappresentanti dell'Associazione che cureranno questa attività sono:

- Valentina Giovine che intrattiene con il Ce.Sto. Il rapporto di lavoro dipendente con il ruolo di educatrice e formatrice (anche nell'ambito del Servizio Civile) e ricoprirà il ruolo di OLP. A lei sarà affidata la referenza generale sul processo.

Sarà affiancata da:

- Federica Scibetta, anch'essa dipendente del Ce.Sto nel ruolo di educatrice che ricopre il ruolo di referente dell'associazione per i rapporti con i dipendenti oltre a ricoprire il ruolo di OLP all'interno del progetto.
- Marco Montoli, presidente volontario dell'associazione, coordinatore e supervisore delle attività e della formazione dei dipendenti.

Nota 2 riferita a: FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

La definizione dei contenuti è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.160/2013 del 19.7.2013; ciò è stato fatto sia sulla base dei richiami specifici alle attività dei volontari ed alle relative misure di prevenzione ed emergenza, sia sulla base del più generale richiamo alla “necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o infortuni ai volontari ma anche, e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”.

Per contribuire, nel nostro piccolo, al raggiungimento di quest'ultimo obiettivo, la definizione dei contenuti è stata fatta strutturando il modulo anche sulla base di quanto indicato dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81 (in vigore dal 26 gennaio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 8 dell'11 gennaio 2012) rispetto alla “Formazione per lavoratori generale” e “Formazione per lavoratori specifica – rischio basso”.